



Servizio Sanitario Nazionale
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANTOBONO - PAUSILIPON”
Via Teresa Ravaschieri, 8
(già Via della Croce Rossa, 8) – 80122 – NAPOLI
C.F. / p. I.V.A. 06854100630

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Via della Croce Rossa, 8 – 80122 – Napoli
Tel. 081 220 52 44 – fax 081 220 52 44
Pec: provveditorato.santobono@pec.it

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'affidamento triennale eventualmente prorogabile di ulteriori dodici mesi del servizio di somministrazione di lavoro di personale sanitario di comparto per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon.
Importo complessivo dell'appalto €: 5.073.120,00 oltre IVA.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha per oggetto l'individuazione di una Agenzia, in possesso di autorizzazione, ai sensi del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., per il servizio di somministrazione di manodopera ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

In particolare la Stazione appaltante intende far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale attraverso la disponibilità di personale qualificato per rispondere con prontezza alle esigenze assistenziali dei P.O. *Santobono e Pausilipon*.

Sarà richiesto all'Operatore economico aggiudicatario il seguente personale e relativo monte ore presumibile per la durata di 36 mesi:

- **Profilo Infermiere pediatrico:** n. 46.800 ore/anno.

A tal riguardo si precisa che l'Azienda si riserva di effettuare, a parità di costo complessivo pattuito, rimodulazioni del fabbisogno relativamente al profilo professionale sopra indicato.

Per i requisiti professionali di detto personale, si rinvia a quanto previsto nella vigente normativa. I titoli conseguiti nei Paesi europei devono essere riconosciuti dal Ministero della Salute.

Per il personale somministrato sono, inoltre, richieste:

- L'iscrizione all'Albo del Collegio della relativa Professione Sanitaria;
- La conoscenza della lingua italiana.

Art. 2 CONTROLLO

Il responsabile del controllo e vigilanza dell'osservanza delle clausole del presente capitolato è il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato nella persona del Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane al quale competerà valutare la sussistenza di circostanze di carattere temporaneo o eccezionale, sulla base delle istanze formulate dalle Direzioni Mediche di Presidio.

Il servizio, oggetto del presente appalto, dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nonché dal presente Capitolato e Dalle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Sanitaria e dal D.E.C.

I lavoratori dovranno essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per il profilo e saranno adibiti alle mansioni della qualifica rivestita. Dovranno essere istruiti e formati, a cura dell'operatore economico, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle UU.OO.CC.

Il datore di lavoro s'impegna altresì a destinare all'appalto personale in regola con le norme di cui al D.lgs. 4.03.2014, n. 39, contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

La Direzione Sanitaria e le Direzioni mediche di presidio verificheranno l'idoneità dei prestatori di lavoro e potranno chiedere la sostituzione di coloro che saranno considerati non utilizzabili per la categoria lavorativa richiesta.

Potranno richiedere, altresì, la sostituzione del personale nei casi stabiliti dalla legge se negligente, indisciplinato, o che non mantenga un contegno dignitoso all'interno della struttura ospedaliera e nei casi di cessata corrispondenza ai requisiti richiesti o per sopravvenienza di una giusta causa.

Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, il D.E.C. comunica, per iscritto, al somministratore, gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300. Pertanto, eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori saranno adottati dall'operatore economico come previsto dal D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'Azienda Ospedaliera ha facoltà di effettuare tramite le Direzioni Sanitarie di Presidio, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'operatore economico di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Qualora dal controllo qualitativo/quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al presente

Capitolato, l'operatore economico dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad eliminare le disfunzioni relative.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'operatore economico dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali.

Art. 3 RESPONSABILITA'

L'agenzia aggiudicataria è responsabile della operatività, efficienza ed efficacia nella esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente capitolato.

E' fatto obbligo all'affidatario del servizio d'individuare, prima della stipula del contratto e dell'avvio delle relative prestazioni, il proprio referente e responsabile della commessa.

Art. 4 PRESTAZIONI

L'Operatore economico s'impegna a mettere a disposizione dell'Azienda, per il servizio richiesti le seguenti risorse:

Categoria prof.le	N. di ore anno previste	Rimborso riconosciuto dal committente all'agenzia	Costo orario di riferimento	Ore ordinarie
Infermiere pediatrico	46.800	tutte le voci stipendiali del CCNL applicato nell'A.O. per un dipendente di pari qualifica, contributi, TFR, ecc.	€ 26,00	Quelle effettivamente rese

Il monte orario complessivo triennale del fabbisogno formulato è, pertanto, pari a ore n. 140.400 (centoquarantamilaquattrocento).

Nel caso di variazioni del trattamento economico del lavoratore connesse ai rinnovi contrattuali od altre disposizioni di legge, l' A.O.R.N. si impegnerà a rimborsare i relativi differenziali retributivi senza che all'Agenzia spetti alcunché.

Il corrispettivo (presunto) spettante all'Agenzia per l'intera durata del contratto è determinato moltiplicando l'aggio offerto per il corrispondente numero massimo di ore previste.

Si precisa che l'aggio offerto costituisce un valore fisso e immutabile che, moltiplicato per le ore rese, determina il compenso (per ogni ora ordinaria effettivamente prestata dal lavoratore) spettante all'agenzia per l'attività di intermediazione e segnatamente per (l'elencazione non ha carattere esaustivo):

- ricerca e selezione del personale;
- attività di formazione;
- sostituzione del personale;
- spese a qualsiasi titolo e compenso spettante all'Agenzia;
- rischio assenteismo.

L'aggio comprende pertanto tutte le voci sopra indicate e tutto quant'altro il concorrente, secondo calcoli di propria utilità e convenienza, riterrà opportuno prevedere per l'assunzione del servizio con esclusione quindi delle retribuzioni dei lavoratori e di tutte le voci stipendiali (quali ratei di tredicesima, contributi sociali, contributi INAIL, TFR, ratei di ferie, ecc.) che saranno rimborsate a piè di lista.

Ogni contratto dovrà contenere gli elementi previsti dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Resta inteso che tutte le spese e tasse relative al contratto, comprese quelle di registrazione in caso di uso, rimangono a carico dell'agenzia per il Lavoro.

Le modalità di computo delle ore effettivamente svolte dal lavoratore e delle ore ordinarie rese dovranno essere determinate dall'Agenzia nella relazione tecnica ed avvenire con metodi appropriati, efficaci, trasparenti ed informatizzati da indicare nella stessa relazione.

Sarà obbligo dell'Agenzia produrre certificazione, completa di prospetto, che attesti l'avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo, suddiviso per retribuzione oraria fondamentale e, in via eventuale, accessoria, corrispettivo del servizio ed IVA, ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del lavoratore.

Con il contratto di Somministrazione di lavoro a tempo determinato l'Agenzia per il lavoro assume l'obbligo:

- di effettuare la somministrazione della professionalità richiesta;
- del pagamento diretto del lavoratore somministrato nella misura corrispondente alla categoria di inquadramento e al conseguente trattamento economico e normativo cui hanno diritto i dipendenti di pari livello e qualifica professionale dell'*AORN Santobono Pausilipon*;
- del versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di somministrazione;
- messa a disposizione e sostituzione del personale massimo in un giorno dall'ordine.

Art. 5

MODIFICA DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, su indicazione della Direzione Sanitaria, comunicherà all'aggiudicataria eventuali modifiche del fabbisogno formulato, anche con riferimento allo specifico profilo professionale, stabilito all'art. 4 che precede, che è suscettibile di variazione nel rispetto del valore complessivo offerto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, D.lgs. 50/2016.

Il numero di ore richieste è suscettibile di variazione in più nei limiti del venti per cento del monte orario complessivo o in meno nel corso dell'appalto anche oltre il venti per cento del monte orario complessivo.

Art. 6

DURATA E IMPORTO

La durata del servizio è di 36 mesi (3 anni) con la facoltà di esercizio, da parte della stazione appaltante, dell'opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi (1 anno) agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto.

È inoltre facoltà della stazione appaltante differire, ai sensi dell'art. 106, comma 11. D.lgs. 50/2016, il termine di scadenza con preavviso di quindici giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara o, comunque, non oltre la data di attivazione della Convenzione Regionale da parte della Centrale di committenza regionale So.Re.Sa. S.p.A. per analogo servizio, ovvero da parte di Consip S.p.A.

L'appalto avrà inizio dalla data di stipula del contratto, salvo diversa disposizione.

Per i primi 30 giorni il servizio si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire alla Committente una valutazione ampia e complessiva del progetto attivato e del servizio reso.

Durante tale periodo di prova la Committente potrà, a seguito di inadempienze od anche di mera inidoneità del servizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto previo preavviso di 3 (tre) giorni. In tale eventualità alla ditta spetterà il corrispettivo delle prestazioni già eseguite, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'importo triennale posto a base di gara è di complessivi € 3.804.840,00 (di cui € 154.440,00 oltre iva di legge solo sul compenso di agenzia, stimato in € 1,10/ora).

Il fabbisogno complessivo per numero di ore espresse nel presente capitolato è presunto e la quantificazione esatta sarà determinata dalle prestazioni effettivamente richieste e rese.

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere erogate solo previa richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo le quantità e nella misura indicate negli ordini di fornitura. In particolare, l'ordine di somministrazione conterrà le seguenti informazioni:

- descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento, il settore di specializzazione, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie e gli eventuali requisiti professionali richiesti per il profilo;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa;
- la U.O.C. o Servizio di destinazione;
- eventuali ulteriori informazioni.

Lo stesso dovrà essere accompagnato dall'ordine contabile estratto dalla procedura informatica contabile aziendale.

Art. 7 CORRISPETTIVO

L'A.O.R.N. corrisponderà all'Agenzia, nei limiti dell'importo del contratto, come risultante dall'aggiudicazione definitiva e fatto salvo quanto disposto dall'art. 4:

- un rimborso costituito dalle retribuzioni dei lavoratori e di tutte le voci stipendiali quali ratei di tredicesima, contributi sociali, contributi INAIL, TFR, ratei di ferie, ecc. calcolati sulla base di quanto previsto dal CCNL come applicato nell'A.O.R.N., e commisurato alle effettive esigenze che saranno di volta in volta contenute nella richiesta di utilizzo del lavoratore da parte dell'A.O.
- e, per ogni ora effettivamente prestata, un corrispettivo calcolato moltiplicando le ore effettivamente rese nel mese di fatturazione di riferimento per il valore economico offerto quale aggio di agenzia (es.: n. ore rese x aggio offerto);
- oltre l'IVA calcolata sul solo margine di intermediazione dell'Agenzia.

Il sistema del rimborso a piè di lista implica che al prestatore del servizio saranno restituite esattamente le spese sostenute per la retribuzione e le voci correlate, così come risultanti dalla documentazione prodotta.

I pagamenti, ove non intervengano contestazioni sulla regolare esecuzione del servizio e/o sulle relative fatture, verranno effettuati entro il termine che verrà concordato in sede di stipulazione del contratto, conformemente alla prassi commerciale, all'esito dell'unica fattura mensile emessa.

Il pagamento è comunque subordinato alla previa produzione da parte dell'Impresa della documentazione attestante il regolare adempimento agli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Art. 8 PERSONALE

Il prestatore di lavoro a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova di 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario. Il periodo di prova in ogni caso non potrà essere inferiore a 2 giorni e superiore a 10. In caso di mancato superamento del periodo di prova l'Azienda Ospedaliera ne darà comunicazione scritta all'agenzia per il lavoro la quale a sua volta provvederà ad informare il lavoratore.

L'Agenzia sarà tenuta in questo caso a sostituire il lavoratore cessato con altra figura di pari qualifica professionale.

L'inserimento di nuovo personale o la sostituzione di quello già impiegato dovrà essere comunicato immediatamente al D.E.C., fornendo contestualmente i dati di cui sopra.

L'appaltatore procederà – previa istanza dell'amministrazione ai sensi dell'art. 2 che precede - alla sostituzione del personale che abbia contravvenuto ai propri doveri di comportamento.

L'Impresa e per essa i suoi operatori devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale adottate dall'Azienda per il proprio personale e rese ufficialmente note mediante comunicazioni scritte o circolari. Essi devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione

della cosa pubblica con impegno e responsabilità, assicurando il rispetto della legge e dell'interesse pubblico. In tale specifico contesto, dovendo garantire la migliore qualità del servizio.

Art. 9

SICUREZZA SUL LAVORO

L'operatore economico s'impegna a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale.

L'A.O. li informa e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs.81/15, art. 35, comma 4.

Parimenti, l'Azienda Ospedaliera osserverà nei confronti dei lavoratori tutti gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, previsti dalla vigente normativa. Detti obblighi saranno portati a conoscenza del lavoratore.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal citato decreto legislativo.

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad adottare tutte le misure connesse all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale scopo l'A.O. si impegna a comunicare all'Agenzia il nominativo del referente aziendale per i problemi di sicurezza del lavoro.

Art. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa riconosce fin d'ora il diritto della Committente, oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. 1453, 1671, 1672 del Codice Civile, di risolvere "ipso iure" il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo di lettera A.R. o PEC, nelle seguenti fattispecie:

- a) in caso di accertamento da parte della Committente di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- b) in caso di apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento, in caso di stato di moratoria con conseguenti procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento) a carico dell'Impresa;
- c) in caso di subappalto al di fuori delle ipotesi di legge o cessione del contratto;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali;
- e) in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, a cui non sia stato posto immediato rimedio, pur in seguito a segnalazione e diffida formale della Committente;
- f) in caso di ripetuta applicazione di penalità;
- g) in caso di impiego di personale non corrispondente per quantità e qualifica a quanto previsto dal presente Capitolato e/o dall'offerta;
- h) in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'Impresa;
- i) in caso di impiego di personale non corrispondente per quantità e qualifica a quanto richiesto;
- j) in caso di mancato versamento dei contributi obbligatori relativi alle assicurazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale dipendente;
- k) in caso di interruzione del servizio;
- l) per i consorzi, in caso di affidamento di parte o tutta l'attività oggetto del servizio disciplinato dal presente Capitolato ad una consorziata diversa da quella dichiarata in sede di gara ovvero in caso di affidamento dell'attività ad una consorziata prevista ma che agisca in forma diversa da quella espressa in offerta;

- m) per i raggruppamenti d'impresa, in caso di violazione delle quote fissate in sede di gara in ordine alle attività da svolgere da parte di ciascuna associata;
- n) in tutti i casi espressamente previsti dal presente Capitolato o di reiterata violazione degli obblighi previsti nel contratto.
- o) In caso di affidamento del medesimo servizio da parte della Centrale Regionale di Committenza.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Impresa, la Committente potrà procedere all'incameramento della cauzione definitiva, e salva ogni altra azione che la Committente ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'esecuzione del servizio verrà assicurata in prima istanza ricorrendo all'interpello delle imprese che in sede di gara sono risultate sino alla quinta in graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nelle more di affidamento del servizio a nuova impresa la Committente provvederà con il metodo più celere onde assicurare il servizio. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte.

La Committente si riserva la facoltà di addebitare all'Impresa inadempiente le eventuali maggiori spese che si troverà a dover sostenere per il restante periodo contrattuale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 11 RECESSO

Oltre a quanto previsto dalla Legge, l'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Impresa, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'AORN che abbiano incidenza sulle prestazioni dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa.

In tali casi, l'Impresa ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In ogni caso di recesso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione fino al nuovo affidamento.

Art. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti, ove non intervengano contestazioni sulle modalità di esecuzione del servizio o sulle relative fatture, verranno effettuati entro il termine che verrà concordato in sede di stipulazione del contratto, conformemente alla prassi commerciale.

Il pagamento è comunque subordinato alla previa produzione da parte dell'Impresa della documentazione attestante il regolare adempimento agli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Art. 13 PENALITA'

In caso di inadempienza e/o irregolarità nello svolgimento dei servizi indicati o di violazioni delle norme del capitolato o del contratto (anche se imputabile esclusivamente alla condotta in servizio del personale), previa formale contestazione alla ditta appaltatrice, l'Amministrazione applicherà una penale compresa tra il 2% ed il 50 % del canone mensile, a seconda della gravità dell'infrazione.

In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, rispetto ai tempi stabiliti, l'Azienda potrà applicare la seguente penale:

- per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione nel giorno richiesto: penale fino ad un massimo del costo giornaliero, riservandosi l'Azienda, comunque, la facoltà di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno.
- per ritardi che abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, l'Azienda potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza è da intendersi superata dopo l'avvenuto intervento di tre contestazioni.

Agli importi delle penali sopra indicati saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Azienda;
- minori introiti.

Qualora le inadempienze e le irregolarità di cui sopra dovessero persistere e ripetersi l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo e riservato ogni ulteriore provvedimento sanzionatorio ed azione risarcitoria.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'Impresa dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'impresa le penali sopra indicate.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Impresa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 14

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato varranno le norme della vigente legislazione in materia.

**ART. 15
CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie in materia è competente esclusivamente il Foro di Napoli.

=====
Si approvano specificamente le clausole di cui agli artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.